

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

REGOLAMENTO SULL’AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

ART.1 Riferimenti legislativi

L’affido familiare è attuato allo scopo di offrire al minore, la cui famiglia si trovi nell’incapacità e impossibilità temporanea di curarsi di lui, un insieme di relazioni interpersonali indispensabili al suo normale sviluppo psico-fisico e idonee a recuperare e conservare il proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi con la famiglia d’origine.

L’affido è disposto dal Comune in applicazione delle norme contenute nella legge n°184/83, nonché dagli articoli 80,81,82 della legge regionale n° 1/86.

Il presente regolamento è un riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità dell’affidamento e gli impegni e i diritti dell’Amministrazione, delle famiglie d’origine e degli affidatari.

ART. 2 Impegni dell’Ente

?? L’Ente responsabile dell’affido provvede a:

- ?? formalizzare l’affido sia consensuale, sia non consensuale utilizzando “un contratto”. Nel contratto devono essere indicati: durata, interventi per il minore e per la famiglia d’origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
- ?? determinare il contributo economico a favore degli affidatari, svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute, nei limiti prefissati dall’Ente;
- ?? attivare la copertura assicurativa per incidenti ai minori affidati e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell’affido;
- ?? garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria, della famiglia d’origine.

ART. 3 I diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d’origine

Il bambino ha diritto:

- ?? ad essere preparato, informato e ascoltato rispetto al progetto d’affido;
- ?? a mantenere i rapporti con la propria famiglia;
- ?? a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell’affido, quando non vi sia controindicazione.

La famiglia affidataria ha diritto:

- ?? ad essere informata sulle finalità dell’affidamento;
- ?? ad essere a conoscenza del progetto d’affido e a contribuire alla definizione degli obiettivi intermedi;

- ?? ad avere un supporto e accompagnamento individuale all'affido e un sostegno di gruppo;
- ?? ad avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali nei limiti delle competenze dell'ente locale;
- ?? ad avere un contributo svincolato dal reddito, come da delibera di riferimento, a cui si aggiungono le spese straordinarie sostenute.

La famiglia d'origine ha diritto:

- ?? ad essere informata sulle finalità dell'affidamento in generale e per lo specifico progetto;
- ?? ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ?? ad essere coinvolta in un progetto d'aiuto per superare i problemi;
- ?? ad avere un sostegno individuale sulle difficoltà;
- ?? a mantenere i rapporti con il proprio figlio.

ART. 4 Organizzazione dei servizi e competenze

L'affidamento è realizzato con il lavoro integrato dei Servizi territoriali e del Servizio affidi che si incontrano periodicamente e sono supportati da un coordinatore.

I Servizi territoriali si occupano del bambino, della sua famiglia d'origine e sono i referenti dello specifico progetto d'affido mentre il Servizio affidi si occupa dell'affido in generale e delle famiglie affidatarie.

Gli operatori dei Servizi Territoriali e del Servizio Affidi prevedono momenti di verifica comune tra famiglia d'origine, famiglia affidataria e bambino e garantiscono ad ogni fase del percorso il diritto all'informazione chiara e corretta nei confronti delle persone coinvolte.

ART. 5 Compiti dei Servizi territoriali

I Servizi territoriali svolgono, attraverso un'équipe interdisciplinare costituita da assistente sociale e psicologo, le seguenti funzioni:

- ?? esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti da parte di altri servizi; formulano un progetto mirato con gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma di aiuto della famiglia d'origine, gli impegni del servizio e delle famiglie, le modalità degli incontri tra famiglie e con il servizio.
- ?? individuano le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile abbinamento;
- ?? collaborano con il Servizio affidi per condividere il progetto di affido e individuare la famiglia affidataria;
- ?? seguono lo svolgimento dell'affido con verifiche periodiche fra tutti gli operatori coinvolti nel progetto, con le famiglie e con il bambino, predisponendo tutti gli interventi necessari al bambino.

ART. 6 Compiti del Servizio affidi

Il Servizio affidi svolge, attraverso un'équipe interdisciplinare composta da assistente sociale e psicologo, le seguenti funzioni:

- ?? promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza anche in collaborazione con Associazioni di volontariato e con realtà del privato sociale;
- ?? conosce e valuta l'effettiva disponibilità delle persone interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento;
- ?? collabora con gli operatori dei Servizi territoriali per condividere il progetto di affidamento e per individuare le famiglie affidatarie ritenute più adeguate;
- ?? sostiene le famiglie affidatarie prima e durante l'affido della famiglia affidataria;
- ?? condivide con gli altri operatori l'andamento dell'affido;
- ?? promuove gruppi di famiglie affidatarie;
- ?? organizza una Banca Dati delle famiglie;
- ?? promuove la formazione degli operatori, favorendo l'approfondimento e la rielaborazione delle esperienze in atto e la riflessione della metodologia di lavoro.

ART. 7 Impegni delle famiglie affidatarie

Le famiglie affidatarie si impegnano a:

- ?? Provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi e tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori;
- ?? mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- ?? assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- ?? collaborare con i Servizi e con la famiglia d'origine, anche in relazione alle attività di verifica sull'andamento dell'affidamento, secondo le modalità e i tempi specificati nel progetto.

ART. 8 Impegni della famiglia d'origine

La famiglia d'origine si impegna a:

- ?? Aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- ?? rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria;

?? collaborare con i Servizi e la famiglia affidataria.

ART. 9 Conclusione dell'affidamento

L'affidamento si conclude con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà, nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore o con la maggiore età.

Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull'andamento dell'affidamento e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso. Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di realizzare l'azione di sostegno finalizzata ad aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo necessario, ove opportuno, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno.

Paderno Dugnano lì, 12/03/2001